

SEG. 00/178

Roma, 10 MAR. 2020

Ai Presidenti di Regione e Provincie Autonome Ai Direttori Generali Aziende Sanitarie Universitarie, Ospedaliere e Territoriali Ai Direttori Sanitari Aziende Sanitarie Universitarie, Ospedaliere e Territoriali Alle Segreterie Regionali e Provinciali del SUMAI Assoprof A tutti gli iscritti al SUMAI Assoprof

Loro Sedi

Oggetto: EMERGENZA COVID 19

Vista la veloce evoluzione dell'emergenza COVID 19 e la rapida e ravvicinata produzione normativa, nazionale regionale e aziendale, il SUMAI Assoprof in quanto sindacato maggiormente rappresentativo della categoria degli specialisti ambulatoriali convenzionati interni e rappresentativo anche della medicina dei servizi e dei colleghi passati alla dirigenza si vede costretto a prendere posizione per far chiarezza a tutela dei cittadini e dei propri iscritti.

Fermo restando che è fondamentale rallentare la progressione dei contagi, invitiamo i colleghi e le istituzioni ad osservare le normative in essere che limitano i contatti. Il virus cammina con le nostre gambe e quindi evitiamo comportamenti a rischio di contagio: è un dovere deontologico per i medici, istituzionale per i datori di lavoro, civico per tutti i cittadini.

Ribadendo che il SUMAI Assoprof è a disposizione delle competenti autorità per comunicare ai propri iscritti le normative e le circolari attraverso anche i propri mezzi di comunicazione, dando il nostro contributo professionale nella gestione di questo momento critico, invitiamo le Regioni e le Aziende Sanitarie a limitare la pletora di invii quotidiani di circolari, norme o direttive più volte nel corso della giornata facendo piuttosto attenzione che questa informazione sia il più possibile diretta, chiara e facilmente applicabile e che la sua esecuzione e/o interpretazione non sia rimandata a successivi atti sia per la tutela dei medici che del personale sanitario e dei cittadini.

Come SUMAI Assoprof siamo collaborativi, ma anche vigilanti nel verificare l'effettiva applicazione e l'esecuzione del precetto normativo circa l'attuazione delle norme vigenti. Si rammenta che gli organi emananti e riceventi sono parimenti responsabili a garantire il perfetto adempimento di tutte le procedure di sicurezza sia per i sanitari che per i cittadini non potendo ravvisare, in caso di



impossibilità applicativa, alcuna responsabilità dei singoli operatori sanitari. Com'è noto la l. n. 123/2007 (art. 1, comma 2), nel definire i criteri direttivi per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori ha promosso il processo di espansione del campo di applicazione delle tutele antinfortunistiche dal d.lgs. n. 626/1994, in ossequio al principio dell'«universalità della tutela della salute e della sicurezza» affermato dall'ordinamento internazionale e da quello europeo e fondato, a livello nazionale sull'art. 32 della Costituzione.

In particolare, per quanto concerne l'ambito soggettivo, è stabilito il criterio direttivo dell'applicazione della normativa prevenzionistica a tutti i lavoratori e le lavoratrici (autonomi, subordinati e parasubordinati come nel caso dei MMG, PLS e Specialisti Ambulatoriali) e ai soggetti ad essi equiparati.

Si tratta, nello specifico, dell'art. 2, comma 1, lett. a, che fotografa l'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina;

dell'art. 3 che al comma 4 sancisce l'applicazione del TU a «tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati»; nonché dell'art. 28, nella parte in cui prevede che la valutazione dei rischi «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori» e anche «quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro» (comma 1), presupponendo, quindi, un'indagine attenta e puntuale dei c.d. rischi da «flessibilità tipologica» contestualizzati alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ambiente di lavoro e all'attività produttiva che vi si svolge.

Ecco perché si tratta di un obbligo imprescindibile, quello del mancato uso dei DPI, previsti peraltro nel Documento di Valutazione dei rischi in tutte le strutture sanitarie, a carico dei Direttori Generali di tutte le ASL e le Aziende Ospedaliere italiane, con precise sanzioni da imputare ai "preposti" (art.18 lett. F del d.lgs.81/2008).

Pertanto in relazione alla protezione del personale medico, degli operatori e del personale amministrativo sollecitiamo, per quanto possibile, la pronta disponibilità di dispositivi di protezione individuale prevedendo che anche il personale sanitario sia tutelato e trattato come qualsiasi altra persona, anche per evitare che possa diventare fonte di infezione. Ricordiamo che i Direttori Sanitari sono responsabili della tutela della salute di tutto il personale sanitario e amministrativo e sono tenuti a collaborare con gli ordini professionali.

Coscienti che il COVID 19 rappresenti la massima emergenza sanitaria del momento chiediamo che vengano assicurati tutti i percorsi assistenziali pubblici sia territoriali (MMG, PLS, poliambulatori specialistici delle ASL), che ospedalieri (PS, emergenza ed urgenza, gestione delle normali patologie croniche ed acute), evitandone la chiusura ma eventualmente limitandone l'accesso ai casi ritenuti necessari previo triage, anche telefonico, salvaguardando così l'assistenza dei malati

## SUMAI ASSOPROF Segreteria Nazionale



di altre patologie, gestendo l'emergenza e utilizzando le risorse disponibili semplificando procedure burocratiche che attualmente sono poco comprensibili.

Alla luce di quanto esposto sarebbe utile favorire l'assunzione di nuovo personale dirigente medico e prevedere la possibilità di incrementare il monte orario, fino al massimale, per il personale convenzionato come previsto contrattualmente (assistenza primaria, specialistica ambulatoriale interna, continuità assistenziale, medicina dei servizi) e dal recentissimo decreto legge n.16/20 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" pubblicato sulla G.U. n.62, anno 161, del 9 marzo 2020.

In questo momento emergenziale come SUMAI Assoprof siamo ancora più disponibili a dare continuità al confronto con le Regioni e le Aziende Sanitarie nei tavoli operativi, tecnici, osservazionali e decisionali.

Ringraziamo tutti i colleghi che sono in prima linea per garantire il rispetto dell'articolo 32 della costituzione e del codice di deontologia.

Chiediamo a tutti i colleghi che vogliono collaborare con il SUMAI Assoprof di farne richiesta attraverso il canale istituzionale e tramite il sito www.sumaiassoprof.org

Ricordiamo inoltre a tutti, medici e cittadini, che abbiamo pubblicato sul sito del SUMAI Assoprof un tutorial sul comportamento COVID 19 rivolto ai medici.

Il Segretario Generale Antonio Magi